

COMUNE DI MONDAINO
(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/04/2002)

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento in osservanza alle disposizioni di cui:
 - al Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 /07/1934 n. 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
 - al D.P.R 03/11/2000 n. 396 sul nuovo ordinamento dello stato civile;
 - al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante “ Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;detta norme volte ad armonizzare le attività, i comportamenti, l’organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Rimini, nonché da enti e da imprese private, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall’evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell’uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ART. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono svolti con i moduli gestionali indicati dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l’avviso di morte e l’accertamento del decesso sono previste dall’Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'Azienda U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

ART. 4 – Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'Azienda USL vigila e controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo gli aspetti igienico-sanitari, nei limiti e per le competenze riservate dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente Regolamento, il Comune coopera con l'Azienda USL nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) attenuare i disagi materiali e psicologici alle famiglie e a quanti partecipano al lutto;
 - b) disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e dei indagini scientifiche;
 - c) evitare la presenza nelle strutture di operatori funebri private in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;
 - d) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio comunale

CAPO 2 – PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 5 - Medico necroscopo e identificazione della salma

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, sul nuovo ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie accreditate la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e ne redige l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
6. L'identificazione della salma è eseguita al momento dell'accertamento del decesso, ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, o della visita necroscopica negli altri casi, oltre che al momento della chiusura del feretro.

ART. 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere, ed assume i provvedimenti necessari.
3. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'Azienda U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. L'Azienda U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ART. 7 - Cura della salma

1. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
2. I trattamenti di cui al precedente comma possono essere effettuati trascorso il periodo ordinario di osservazione.
3. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

CAPO 3 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE

ART. 8 – Accertamento e certificazione della morte

1. Il medico necroscopo certifica l'accertamento della morte secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 578 e dagli articoli 1 e 2 del D.M. Sanità del 22 agosto 1994 n. 582. L'accertamento effettuato prima delle 15 ore dal decesso deve essere svolto anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiografo protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Il cadavere può essere chiuso in cassa dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal successivo articolo del presente regolamento.

ART. 9 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifero, ne essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte.
2. Detto termine non viene osservato per i casi di morte per decapitazione, maciullamento e per accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici. Nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziata putrefazione, ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Responsabile Azienda U.S.L. può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. Tale periodo deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

ART. 10 – Precauzioni prima dell'accertamento della morte

1. Prima dell'accertamento della morte il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazione di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva si adottano le misure cautelative necessarie secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

CAPO 4 – LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 11 – Locale di osservazione

1. Nell'ambito del cimitero comunale un apposito locale è adibito al ricevimento ed alla tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle;
 - b) trasferite a richiesta dei familiari o da case di cura o altri luoghi privati o pubblici;
 - c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 12 – Servizi necroscopici comunali

1. I servizi necroscopici, che comprendono la gestione dei locali di osservazione dei cadaveri e degli obitori nonché l'esercizio delle relative funzioni, sono svolti dal Comune con i moduli gestionali indicati dal D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e le prescrizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, salvo i compiti e le funzioni spettanti alla Azienda U.S.L..
2. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
3. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio di polizia mortuaria comunale.
4. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.
5. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

ART. 13 – Obitorio

1. Il Comune è dotato di un proprio obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO 5 – DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELL'IMPRESA

ART. 14 – Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.1931 n. 773;
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere;
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del codice civile o dai soggetti di cui agli articoli 112 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il soggetto che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ART. 15 – Trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sul trasporto funebre – inteso come trasporto di cadaveri, resti mortali ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi – spettano al Sindaco.

4. L'Azienda U.S.L. vigila e controlla, ai fini igienico e sanitari, il servizio di trasporto dei cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

ART. 16 – Morti a causa di malattie infettivo – diffuse

1. Per i cadaveri di deceduti a causa di una delle malattie infettivo – diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o portatori di una delle stesse malattie, debbono essere osservate, al fine di evitare possibilità di contagio, le prescrizioni dell'autorità sanitaria secondo quanto stabilito dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 17 – Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi oltre agli atti inerenti il mandato previsti dall'art. 14 comma 1, punto a), comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. Il soggetto che svolge l'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
3. Oltre alle prestazioni inerenti al trasporto, anche eseguite con mezzi speciali, chi esercita l'attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) arredo camera mortuaria dove non vietato;
 - b) vestizione e toeletta funebre;
 - c) fornitura composizioni floreali;
 - d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
4. Il soggetto che ha svolto il servizio funebre rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
5. La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre deve svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, su richiesta dell'interessato confermata per iscritto, presso il luogo indicato dal familiare del defunto, purché non all'interno di strutture sanitarie, locali di osservazione, obitori e in altri luoghi pubblici.
6. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre, la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal regolamento comunale, spettano al Sindaco, che si avvale degli Organi di Polizia Municipale.

ART. 18 – Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere

1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. È a carico del Comune nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. È a pagamento negli altri casi.
2. Il Comune, per ciascun trasporto a pagamento di cadavere, può esigere il versamento di un diritto fisso, sia che il trasporto si effettui integralmente sul suo territorio, sia che il trasporto sia in entrata o in uscita da esso.
3. Gli introiti derivati dall'applicazione dei diritti fissi hanno natura tributaria, affluiscono in conti di bilancio distinti e sono a destinazione vincolata per la copertura degli oneri sociali derivanti dalla effettuazione di servizi funebri e necroscopici di istituto. L'entità dei diritti fissi deve essere commisurata alla sola copertura degli oneri di cui sopra.
4. Per servizi funebri e necroscopici di istituto si intendono i seguenti:
 - a) uso del locale di osservazione ed obitorio nei casi stabiliti dal Capo 4 del presente regolamento;
 - b) raccolta e trasporto di salma a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, di cui si debba effettuare il riconoscimento o il riscontro diagnostico, da abitazione inadatta;
 - c) trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - d) rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
 - e) attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre;
 - f) tenuta a norma del luogo di osservazione, obitorio e celle frigorifere.
5. Sono esentati dal versamento del diritto fisso di cui al comma 2:
 - a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e quelli eseguiti da confraternite con mezzi propri;
 - b) i trasporti in entrata ed uscita dal Comune di destinazione quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici, fermo restando il pagamento del trasporto funebre a carico di chi lo richiede.
6. Il Consiglio Comunale può esentare dal diritto fisso i trasporti di salme di persone che fino al decesso risultavano associate ad organizzazioni riconosciute Enti morali e non aventi scopo di lucro, le quali hanno tra i propri fini il trasporto funebre degli associati.
7. La Giunta stabilisce annualmente la misura massima delle tariffe vigenti nel proprio territorio, da applicare dagli esercenti l'attività funebre, per quanto concerne il tipo di trasporto a pagamento di cadavere maggiormente diffuso in ambito comunale.
8. L'esercente l'attività funebre è tenuto a depositare in Comune, la prima volta e ad ogni variazione, il prezzario delle forniture e prestazioni rese, una copia del quale è esposta in luogo ben visibile nella sede dell'impresa ed esibita a chi richiede un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

ART. 19 – Rimesse funebri

1. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti vigenti.
2. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda U.S.L. competente.

ART. 20 – Vigilanza e Controlli

1. La chiusura della salma nel feretro deve essere fatta alla presenza del personale del Comune addetto al servizio di Polizia Mortuaria.
2. All'atto della chiusura verrà redatto un verbale di verifica e sigillamento cofano riportante i dati anagrafici del defunto ed attestante la regolare chiusura del feretro. Tale verbale dovrà essere firmato dall'incaricato al trasporto e da due testimoni.
3. Il feretro chiuso non potrà essere riaperto se non per disposizione dell'autorità giudiziaria.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere consegna al servizio di custodia del cimitero le documentazioni che accompagnano la salma per le registrazioni di cui all'art. 36 e per la verifica dell'integrità del sigillo di cui al comma 2 che precede.
5. L'incaricato del trasporto di resti mortali, di ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Comune, prima della partenza; egli verifica che le generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto corrispondano con quelle riportate sulla cassetta resti o sull'urna cineraria.
6. Il trasporto delle salme è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria locale, in virtù di quanto disposto dal D.P.R. 285/90 art. 16, comma 2, nonché del Comune per quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 21– Orari e modalità per il trasporto di cadavere

1. I criteri per la fissazione degli orari per il trasporto, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per le soste spettano al Sindaco.
2. L'orario del trasporto è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria secondo l'ordine di priorità nella presentazione delle relative richieste, siano esse direttamente inoltrate dall'ufficiale di stato civile o dalle imprese private o pubbliche di onoranze funebri, o da chi per essi.

3. Nell'ipotesi di pluralità di trasporti giornalieri si dovranno evitare arrivi simultanei al cimitero o ad intervalli troppo brevi e tali da obbligare alla sosta il carro successivo. In caso di necessità si dovrà tenere conto anche dell'ora del decesso.

Giorni festivi: di norma non è possibile effettuare alcun trasporto.

Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dovrà stabilire le date festive nelle quali effettuare trasporti funebri.

4. Di ciascun trasporto e della presunta ora d'arrivo e sia che esso abbia come destinazione il cimitero urbano o un cimitero del forese, deve essere data tempestiva comunicazione alla direzione cimiteriale al fine di consentire la predisposizione del personale e delle attrezzature in relazione al tipo di sepoltura richiesta.

ART. 22 – Cortei funebri

1. Per i trasporti funebri è permessa una andatura a passo d'uomo.
2. Lungo la strada i cortei funebri non devono fare sosta né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro, nel rispetto del vigente Codice della Strada.

ART. 23 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane o ceneri

1. Il trasporto di ogni cadavere, di resti mortali, di ossa umane o ceneri, entro l'ambito del comune o fuori di esso, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti; l'incaricato del trasporto deve essere provvisto di detta autorizzazione.
2. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
3. Il Servizio di Polizia Mortuaria, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.
4. Colui che effettua il trasporto della salma e' incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

5. Al comune di destinazione viene trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata ai fini della conoscenza del presunto orario di arrivo al cimitero e della possibilità di accesso.
6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, dovrà essere trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata al trasporto anche a questi comuni.
7. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, il Comune è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al prestabilito locale di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.
8. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locale di osservazione od obitorio diverso da quello prestabilito dal Comune il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
9. Per i trasporti dei cadaveri di cui al precedente comma 7 è la pubblica autorità intervenuta a disporre il trasporto. Quest'ultima autorità rilascia una copia di tale disposizione all'incaricato del trasporto e un'altra la trasmette tempestivamente al Comune di decesso.

ART. 24 – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo – diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo – diffusive, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si seguono le indicazioni dell'autorità sanitaria e del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 25 – Autorizzazione al trasporto per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. Fuori dal caso di cui al comma precedente il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 22.

ART. 26 – Caratteristiche della cassa di legno

1. La cassa di legno deve avere le caratteristiche specificatamente indicate nel Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune o per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima della introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili.
4. Per i feretri destinati a cremazione, ad eccezione di quelli provenienti dall'estero o per giustificate esigenze del vettore, ferroviario, aereo o navale, laddove sussista l'obbligo della duplice cassa, quella metallica è sostituita, per il trasporto, da un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo.

ART. 27 – Materiali biodegradabili

1. Sono da considerare biodegradabili materiali che per tipo e spessore abbiano superato con esito positivo la prova stabilita dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con decreto del 7 dicembre 1990, "Definizione delle modalità di saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci".
2. I prodotti ottenuti dalla reazione di biodegradazione devono essere tali da non compromettere l'ambiente di sepoltura, potendosi trasformare in elementi naturali quali acqua, sostanze minerali e anidride carbonica.

ART. 28 - Reclami

1. Gli uffici accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
3. Il Responsabile del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

ART. 29 – Svolgimento di attività funebri da parte di imprese

L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. È soggetto all'autorizzazione di P.S. art. 115 R.D. 18.6.31 n. 773 e disciplinato dal D. Lgs. 31.3.98 n. 114. La legge determina le cause di inibizione dell'esercizio di impresa

1. L'impresa funebre, deve dimostrare al Comune, che ne autorizza l'esercizio, il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e della rimessa aventi le caratteristiche di cui all'art. 19;
 - b) un direttore tecnico, responsabile dell'andamento dell'impresa, e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a due unità per ogni sede o filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, quando occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive. È equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
2. La disponibilità di quanto stabilito al precedente comma 1 può avvenire anche in forma associata o consortile; in questo caso i requisiti minimi da possedere sono i seguenti:
 - a) disponibilità continuativa di almeno due carri funebri e della rimessa aventi le caratteristiche di cui all'art. 19;
 - b) un direttore tecnico, responsabile dell'andamento dell'associazione o del consorzio, e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a 5 unità; disponibilità saltuaria di ulteriore personale, quando occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive;
 - c) ogni singola impresa partecipante al consorzio o all'associazione di imprese deve inoltre disporre:
 - di un direttore tecnico responsabile dell'andamento dell'impresa;
 - di altro personale stabilmente dipendente in ragione di almeno 1 unità per ogni sede o filiale. È equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari.
3. Il direttore tecnico dell'impresa funebre svolge le funzioni direttive dell'impresa; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell'espletamento dell'attività di impresa;

assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'impresa, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore tecnico non siano svolte dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, trovano applicazione gli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile.

4. Costituiscono condizioni ostative al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione, o contro il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare, o di liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'articolo 32. bis del codice penale;
 - i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter. e 32 quater. del codice penale.
5. Le condizioni ostative di cui al comma 4 riguardano il richiedente l'autorizzazione, o il titolare se già rilasciata.
6. Le condizioni ostative di cui al comma 4 si estendono al direttore tecnico e, in quanto applicabili al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
7. Le imprese funebri producono mantengono aggiornate:
 - a) Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
 - c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

8. Il Responsabile del Servizio la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
9. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Responsabile del Servizio avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.
10. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni per servizi funebri all'ingresso e/o all'interno degli uffici comunali ospedali, ospizi, collegi, comunità e convivenze in genere, pena le sanzioni previste dal presente regolamento.
11. È ammesso ove possibile il ricorso all' autocertificazione.

ART. 30 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
 - a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
 - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

ART. 31 – Esercizio dell'attività d'impresa

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2. L'attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art.115 TULPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.
3. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera, con attività non inerente i servizi

richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

ART. 32 – Regime del trattamento del personale dell’impresa

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
2. Il Comune, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi svolge l’attività funebre.

ART. 33 – Usi funebri locali

1. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l’impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell’impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l’abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d’uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.
5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l’arrivo della salma all’ingresso del cimitero.
7. L’auto funebre è tenuta, ove è possibile, alla esecuzione di corteo a passo d’uomo dall’ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio di Polizia Mortuaria. A tergo delle autofunebri, non è consentita la posa di corone di fiori, mentre è consentito di coprire il feretro con fiori freschi in mazzi, cuscini e simili, purché non trapelanti umidità, in modo da non rendere malagevole il carico e lo scarico del feretro. Nei cortei fuori Comune, non è permesso collocare né fiori né altro all’esterno del carro.

8. Per l'effettuazione di cortei funebri deve essere presentata apposita istanza in bollo cui va specificato il tratto di percorso che si intende effettuare al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. Il Sindaco, tenendo conto della viabilità cittadina e delle norme indicate nel codice della strada, disciplina lo svolgimento dei cortei funebri.

ART. 34 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
2. La Giunta Comunale, tramite accordi con le Comunità religiose definisce i piani generali di disponibilità dei luoghi di culto con indicazione degli orari di celebrazione delle funzioni funebri. Il Servizio di Polizia mortuaria, cura l'aggiornamento di concerto con le Comunità religiose.

CAPO 7 – I CIMITERI

ART. 35 - Cimiteri del Comune

1. Sul territorio del Comune di Mondaino sussistono due cimiteri:
 - Mondaino Capoluogo
 - Montespino.

ART. 36 - Ammissione nei cimiteri

1. Salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte:
 - a) nel Cimitero di Mondaino Capoluogo le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano in vita la propria residenza nel Comune;
 - b) nei Cimitero di Montespino le salme di persone morte sia in territorio comunale sia fuori da questo, ma che in vita avevano residenza in quella Frazione.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché i nati morti ed i prodotti abortivi.
4. Fuori dei casi di cui ai precedenti commi potrà essere data sepoltura a soggetti

aventi qualche legame con il territorio comunale secondo criteri indicati con provvedimento della Giunta Comunale.

5. Con apposito atto di convenzione da stipularsi con Comuni della Provincia di Rimini il Consiglio Comunale potrà disporre la sepoltura per inumazione in campo comune nel Cimitero Monumentale e Civico di salme non rientranti nei casi di cui al precedente comma 1, lett. a).
6. Il Sindaco con specifica ordinanza detta disposizioni relativamente a: orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali e disciplina dell'ingresso in tali strutture; riti funebri; ogni altra norma relativa a particolari divieti; apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba, indicando criteri di uniformità e decoro; lavori e opere funerarie private.

ART. 37 – Servizio di custodia e registro delle sepolture

1. Il Comune provvede alla custodia dei cimiteri direttamente con proprio personale o indirettamente con affidamento a terzi.
2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni ed attestazioni di cui agli articoli 21 e 24; iscrive cronologicamente sopra apposito registro, numerato progressivamente, in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito o di dispersione delle ceneri;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonché trasporto di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
3. I registri, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 38 - Reparti speciali

1. Possono riservarsi nei cimiteri reparti speciali, da individuare attraverso il P.R.C. o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti, altre parti anatomiche, i nati morti ed i feti vengono inumati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C.
4. È pure da individuarsi un campo speciale da destinare all'inumazione di feretri provenienti dalle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni).
5. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

ART. 39 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.
2. Sono altresì a disposizione del pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
 - b) ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

ART. 40 - Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri sono riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui la Giunta Comunale ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

ART. 41 - Deposito provvisorio

1. Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di loro rappresentanti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo per una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, a 48. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale è da conservarsi presso la direzione cimiteriale.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
 - a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o

colombari.

3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo stabilita con provvedimento dell'Amministrazione.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.
6. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale anche al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2 e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano in conformità alla diffida, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

ART. 42 - Ossario comune

1. In ogni cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

ART. 43 - Cinerario comune

1. In ogni cimitero è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 44 - Disposizioni generali

1. In ogni cimitero di ciascuna deve essere organizzato un campo d'inumazione destinato alle sepolture decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di

impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 45 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore generale cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 25 anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L. in conformità al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. In ogni cimitero dovranno essere indicati:
 - spazi da destinare a:
 - a) campi di inumazione, reparti speciali;
 - b) campi per sepolture ad uso privato,
 - c) aree per la realizzazione di sepolture o monumenti privati;
 - d) aree per sepolture ad uso collettivo;
 - e) cellette ossario;
 - f) cellette cinerarie.

- spazi da destinare a servizi, ossario e cinerario comune, impianti, infrastrutture e parcheggio.
- 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui al precedente comma 1.
- 6. Ogni 5 anni l'Ente è tenuto a revisionare il piano regolatore generale cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 7. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 8. La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO 9 – CAMERA MORTUARIA

ART. 46 – Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il Comune non disponga del locale di osservazione previsto dall'art. 10, funziona come tale la camera mortuaria del cimitero. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni dei cui all'art. 9 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 10 comma 2.

CAPO 10 – INUMAZIONE

ART. 47 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 48 – Utilizzo delle fosse nei campi comuni

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

CAPO 11 – TUMULAZIONI

ART. 49 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette - resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
2. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, cassetta - resti o urna cineraria secondo quanto stabilito da apposita ordinanza sindacale.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui alle disposizioni vigenti.

CAPO 12 – CREMAZIONE

ART. 50 – Cremazione

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, pertanto provvede alla stessa tramite impianti in regola con le normative vigenti con i quali può anche addivenire alla stipula di apposite convenzioni.

ART. 51 – Forno crematorio

1. Eventuali forni crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione del forno crematorio deve essere corredato da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione del forno sono approvati dall'organo comunale competente, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 52 – Onerosità della cremazione - Eccezioni.

1. La cremazione delle salme è servizio pubblico oneroso, al pari della inumazione.
2. Il costo della cremazione, della inumazione e della esumazione ordinaria è a carico del Comune qualora la cremazione, la inumazione o l'esumazione ordinaria si riferisca a salma di persona indigente, di persona appartenente a famiglia bisognosa o salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 53 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione l'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni stabilite dalla vigente normativa.

ART. 54 - Urne cinerarie

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in una urna cineraria i cui requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego sono stabiliti dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
2. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari o per interrimento, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art.79, comma 3 del D.P.R. n.285/90, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del codice civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente, al fine dell'osservanza di quanto disposto dall'art. 92, comma 4 del citato decreto.

ART. 55 Campo speciale

1. Nel Cimitero di Montespino è riservato un campo speciale, da individuare attraverso il PRC o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare all'interrimento delle urne cinerarie.

CAPO 13 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 56 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con ordinanza e possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.
3. Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali impartire direttive e disposizioni al caposquadra per stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

ART. 57 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere effettuate prima dei limiti temporali di cui al precedente articolo su richiesta di parte per trasferimento in altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione e, comunque entro 6 mesi o dopo 7 anni dalla data di sepoltura.
2. Le esumazioni straordinarie effettuate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite in ogni tempo con le modalità di cui alle disposizioni normative vigenti.
3. Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Quando trattasi di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita solo al termine dei 7 anni dalla sepoltura.

ART. 58 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, se trattasi di concessioni perpetue o novantanovennali; sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima di detti termini su richiesta dei familiari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità

Giudiziaria.

3. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato, previa debita apertura della cassa metallica, per il periodo stabilito dal Sindaco con l'ordinanza di cui al comma 1.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
5. L'estumulazione straordinaria di ceneri o resti mortali è regolamentata con ordinanza sindacale ed è generalmente finalizzata a consentire la sistemazione in un unico cimitero di salme, resti o ceneri, di coniugi, genitori o figli.
6. Il Comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il loculo, il personale sanitario o di vigilanza e ispezione dell'Azienda U.S.L. constati la rispondenza del feretro in relazione alla sua destinazione e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 59 – Estumulazioni d'ufficio

1. È fatto salvo al responsabile dei servizi cimiteriali il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere dell'Azienda U.S.L., l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere entro un congruo termine di 48 ore alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

ART. 60 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
4. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
5. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni

sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 61 - Disponibilità dei materiali

1. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo. Detti materiali verranno impiegati ad apportare migliorie ai cimiteri o alienati.
2. Qualora i familiari lo richiedano, può autorizzarsi l'asporto fuori dal cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.
3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma 2.

ART. 62 – Vilipendio di cadavere tumulato

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate manipolazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO 14 - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE

ART. 63 - Concessione cimiteriale: disposizioni generali

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali

- per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività e/o per impiantarvi, sempre a cura e spese dei privati, campi di inumazione per famiglie e collettività, a condizione che ciascuno sia dotato di un adeguato ossario.
2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) e lapidi alla memoria.
 3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.
 4. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
 5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte della direzione cimiteriale.
 6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 7. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione medesima.
 8. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

ART. 64 - Durata delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono di durata novantanovenale.

ART. 65 – Modalità di concessione

1. La sepoltura privata a uno o più posti salma in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli avelli ossari/cinerari solo in presenza, al momento della richiesta, di resti o ceneri da collocare.
2. Salvo quanto disposto nel precedente comma 1, le modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali vengono stabilite dalla Giunta.

ART. 66 – Diritto d'uso delle sepolture

1. Fatti salvi gli atti fra privati già acquisiti dall'Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti in linea retta, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi.; per le sepolture concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
2. Il concessionario o gli aventi titolo possono disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
 - parenti sino al VI grado;
 - affini entro il III grado;
 - altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del richiedente;
 - persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario o degli aventi titolo.

Nelle ipotesi suindicate la domanda deve essere firmata da tutti gli aventi diritto. Nel caso di benemerienza la stessa deve contenere altresì la contestuale dichiarazione che l'ammissione nella tomba avviene senza fine di lucro o di speculazione; tale ammissione è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

CAPO 15 - DIVISIONI - SUBENTRI - RETROCESSIONI

ART. 67 – Divisioni

1. Più concessionari possono procedere alla divisione fra loro dei posti o all'individuazione di separate quote della concessione mediante deposito di atto notarile presso i servizi cimiteriali.

ART. 68 – Subentri

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale secondo le modalità previste da apposito atto della Giunta disciplinante il subentro. Per tale operazione è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

ART. 69 – Retrocessioni

1. È riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da salme, resti o ceneri.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
 - a) nel caso di concessioni perpetue o qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di riconcessione in vigore al momento della rinuncia;
 - b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 5 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non fruiti (importo riconcessione x tempo residuo / 2 x durata concessione).
3. L'importo dovuto dal subentrante è ridotto del 30% qualora il richiedente subentri nella concessione di un loculo edificato da almeno 30 anni.
4. L'importo di riconcessione è corrispondente all'importo di ricostruzione, rapportato alle caratteristiche qualitative e quantitative della tomba.

CAPO 16 - ESTINZIONE - REVOCA - DECADENZA

ART. 70 – Estinzione

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative nazionali.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima

della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 71 – Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 72 – Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi stabiliti;
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati ai sensi dell' art.73;

- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente Regolamento;
2. La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto b) di cui sopra, è subordinata alla previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.
 3. La dichiarazione di decadenza si effettua, su accertamento istruttorio del responsabile dei servizi cimiteriali.
 4. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente verrà disposto disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

CAPO 17 – NORME TECNICHE

ART. 73 – Obblighi di manutenzione

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.
2. In tutte le sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione delle sole parti strutturali dei manufatti (solette, parti divisorie, solai di copertura) mentre sono a carico dei concessionari le lapidi, anche se fornite dal comune, e le parti decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio, le pareti e la volumetria interna e ogni intervento di lieve rilevanza che possa essere eseguito senza particolari strumenti compresa l'ordinaria pulizia.
3. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 6 mesi.

ART. 74 – Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. I progetti di costruzione di sepolture private seguono le procedure di

- approvazione e di rilascio stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. I lavori di costruzione di sepolture private devono essere completati entro un anno dal rilascio della concessione edilizia, pena la decadenza dell'atto concessorio e l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate. Non si determinano decadenza e acquisizione se i lavori vengono ultimati in conformità al progetto approvato entro i sei (6) mesi successivi alla notifica dell'apposita diffida comunale a provvedervi. Al termine dei lavori, l'Amministrazione procede alla verifica di conformità delle opere e, ove questa abbia esito positivo, al rilascio di tutti gli atti abilitativi all'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione impone di provvedere all'adeguamento entro tre (3) mesi dall'apposito avvio di procedimento di atto sfavorevole e, in caso di inottemperanza o di inerzia, procede alla dichiarazione di decadenza dell'atto concessorio e all'acquisizione di quanto realizzato.
 4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 75 – Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/75: ristrutturazioni.

1. Qualora i titolari di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovenne dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste con atto dell'Amministrazione.
2. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossario e/o nicchie cinerarie.
3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.06.1939, n. 1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione o costruzione. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente.

CAPO 18 - DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

ART. 76 – Abrogazione e norme incompatibili

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali dei Cimiteri (Del. C.C. n. 19 del 06.09.1949) con le rispettive modificazioni e/o integrazioni.
2. Ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento è da intendersi abrogato.

ART. 77 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o l'apposizione di croci, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne segue. Essa si limiterà , per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva del giudice.

ART. 78 – Efficacia della normativa regolamentare

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. L'efficacia dell'art. 20 del presente regolamento cesserà in seguito a diverse disposizioni eventualmente emanate dal Ministero della Sanità o anche dalla Regione.

ART. 79 – Sanzioni

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza dell'attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Comunale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla

recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.

4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per l'attività funebre, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

ALLEGATO 1

Elenco di malattie infettivo – diffusive

I CLASSE

- Carbonchio
-
- Febbri emorragiche virali
- Peste
- Ortopoxvirosi
- Malattie da prioni

II CLASSE

- Infezione da HIV/AIDS e Leucemia umana a cellule T (HTLV tipi 1 e 2)
- Epatite virale B, C, D, e da altri virus a trasmissione ematica non ancora identificati
- Rabbia
- Tubercolosi in fase attiva
- Colera

Precauzioni da porre in essere in presenza di salme di deceduti a causa di malattie infettivo – diffusive di I classe o di portatori di una delle stesse malattie

1. La salma deve essere manipolata da personale qualificato, da individuarsi tra gli operatori sanitari o funerari, che adotterà precauzioni analoghe a quelle previste nei reparti ospedalieri di malattie infettive o nei reparti con rischio simile, in relazione agli specifici rischi di esposizione ed alle misure di sicurezza da adottare.
2. Sono vietate l'imbalsamazione e altre pratiche di abbellimento e/o conservazione temporanea della salma quale la tanatoprassi nonché manipolazioni e pratiche non strettamente necessarie, quali il lavaggio, la rasatura, il taglio delle unghie e dei capelli.

3. La biancheria infetta, gli effetti lettereschi e gli oggetti venuti a contatto con il defunto devono essere trattati allo stesso modo e secondo le stesse procedure previste nei reparti di malattie infettive o nei reparti con rischio simile.
4. L'incassamento e la chiusura del feretro devono avvenire:
 - a) il più rapidamente possibile, laddove il decesso sia avvenuto in casa privata;
 - b) prima dell'uscita dal locale di osservazione, obitorio o camera mortuaria ospedaliera quando il decesso sia avvenuto in ospedale o in altre strutture sanitarie dotati di celle frigorifere.
5. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni del medico necroscopo, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Durante la cerimonia funebre devono essere evitati contatti diretti con il cadavere.
6. La salma deve essere deposta in duplice cassa, l'una esterna di legno, l'altra interna metallica ermeticamente chiusa mediante saldatura, dotata di un particolare dispositivo a valvola per la depurazione dei gas di putrefazione, autorizzato dal Ministero della Sanità.
7. È vietato il trasferimento della salma ad altra cassa una volta proceduto alla chiusura ermetica.
8. L'autorizzazione al trasporto deve contenere l'annotazione che la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo – diffuse di cui al presente allegato, con l'indicazione delle eventuali prescrizioni di cui al punto 5, affinché l'incaricato del trasporto, l'altro personale eventualmente partecipante e l'incaricato del servizio di custodia del cimitero di destinazione possano adottare le opportune cautele.
9. L'autopsia a scopo scientifico e/o giudiziario può essere eseguita soltanto in Istituti specializzati e qualora sia ritenuta indispensabile.
10. Per le salme di deceduti per malattie infettivo – diffuse destinate ad essere cremate la cassa metallica di cui al punto 6 deve essere sostituita da un sacco di plastica impermeabile combustibile, con chiusura ermetica. Il sacco deve essere chiuso immediatamente dopo il posizionamento della salma.
11. Per le salme di deceduti per malattie infettivo – diffuse destinate ad essere inumate la cassa metallica di cui al punto 6 deve essere sostituita da un sacco di materiale biodegradabile, con chiusura ermetica. Il sacco deve essere chiuso immediatamente dopo il posizionamento della salma.

Precauzioni da porre in essere in presenza di salme di deceduti a causa di malattie infettivo – diffuse di II classe o di portatori di una delle stesse malattie

Per le salme di deceduti di malattie infettive e diffuse di II classe o di portatori di una delle stesse malattie, devono essere poste in essere le precauzioni di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, dell'elenco di cui sopra. Inoltre per dette salme l'autorizzazione al trasporto deve contenere l'annotazione che la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo – diffuse di cui al presente allegato affinché l'incaricato del trasporto, l'altro personale eventualmente partecipante e l'incaricato del servizio di custodia del cimitero di destinazione, possano adottare le opportune cautele.

ALLEGATO 2

Caratteristiche della cassa di legno e suo confezionamento

1. Il fondo ed il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
2. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte di 20 cm. in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
3. Il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopre con continuità anche le pareti fino ad un'altezza non inferiore a 20 cm. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.
4. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome ed il cognome, data di nascita e di morte del defunto. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio di fabbrica della ditta costruttrice con l'indicazione dello spessore minimo in millimetri.
5. Ad esclusione dei sistemi di sollevamento, di posizionamento e di eventuali simboli religiosi, le parti decorative delle casse e le guarniture interne devono essere costituiti da materiali biodegradabili.
6. Il rivestimento di cui al punto 3 deve avere uno spessore minimo di non meno di 40 micron.

ALLEGATO 3

Criteria di redazione del piano regolatore cimiteriale

1. Nell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale relativo ai cimiteri esistenti nel proprio territorio il comune deve tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni esistenti di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
 - d) della eventuale maggiore disponibilità di posti – salma nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione alla durata delle concessioni ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti, servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) dell'aumento delle disponibilità nel tempo di posti salma per la possibilità di recupero di tombe abbandonate, per l'eventuale realizzazione di loculi aerati, etc.;
 - g) delle zone cimiteriali soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione od il restauro;
 - h) di soluzioni adeguate per la riduzione o l'abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - i) della quantificazione degli investimenti necessari.
2. Costituiscono elaborati del piano regolatore cimiteriale almeno quelli di seguito riportati:
 - 1) documentazione relativa allo stato di fatto comprendente:
 - a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali, dei principali presidi sanitari e delle vie di comunicazione;

- b) planimetria in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la determinazione delle aree di rispetto cimiteriale;
 - c) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture, delle costruzioni di servizio esistenti e delle aree libere, da concedere.
- 2) tavola di azionamento per ogni cimitero in scala 1:500
 - 3) planimetria di ogni cimitero con la individuazione in scala adeguata delle sepolture da realizzare, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio previste;
 - 4) norme tecniche di attuazione;
 - 5) relazione tecnica di accompagnamento.
3. Per i casi in cui il piano regolatore cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri Comuni, quali ad es. crematorio, inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri ed i presidi sanitari esistenti o di progetto.

ALLEGATO 4

Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche capaci di limitare al minimo la fuoriuscita dei gas di putrefazione per permeabilità delle pareti.

Il piano di appoggio del feretro, ricorrendo a soluzione fissa, deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 (0,80) di larghezza, m. 0,60 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Per l'avello/ossario individuale le misure minime di ingombro libero interno sono di m. 0,55 x 0,30 x 0,30; per l'avello/cinerario individuale sono di m. 0,30 x 0,30 x 0,50.

Al loculo aerato devono essere apposti dispositivi per permetterne l'aerazione naturale e l'evacuazione dei gas di decomposizione, previa depurazione prima dell'uscita in atmosfera.

Per la realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. I loculi preesistenti possono essere dotati di idonei sistemi capaci di realizzare analoghe condizioni, previa estumulazione del feretro ove presente.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico – chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste.

La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nei sistemi filtranti devono essere mantenute per non meno di 5 anni.

Nei loculi, cripte o tombe in genere che il Comune o il soggetto gestore riconosca costruiti prima del 27/10/1990, data di entrata in vigore del regolamento approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, è consentita la tumulazione purché vengano osservate le specifiche prescrizioni all'uso dettate. Il riconoscimento dell'avvenuta costruzione è sulla base di documentazione in atti del Comune o del soggetto gestore, ivi compresa la dimostrazione dell'avvenuta sepoltura di un feretro, o su altri riscontri obiettivi.

ALLEGATO 5

Sanzioni

L'articolo 16 del D.Lgs 22 maggio 1999, n.196, Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina¹, ha modificato il secondo comma dell'art. 358 del RD 27 luglio 1934, n.1265², elevando l'importo della sanzione amministrativa ivi prevista per i contravventori alle disposizioni regolamentari. Tale sanzione è oggi compresa fra un minimo di tremilioni ed un massimo di diciottomilioni di lire, mentre prima si prevedeva, quale importo massimo, quattrocentomila lire³.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 358 cit. si configura come residuale, in quanto risulta applicabile solamente alle violazioni regolamentari che non costituiscano reato ed alle violazioni di norme regolamentari per le quali non è prevista una specifica sanzione.

Per cogliere la portata della modifica citata nel settore funebre e cimiteriale si riportano, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni più comuni alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 10 settembre 1990, n.285, alle quali, ai sensi degli artt. 107 del DPR 285/90⁴ e 358 RD 1265/34, consegue l'applicazione della suddetta sanzione:

1. **Omessa denuncia di rinvenimento di cadavere o di resti mortali** (art. 5 DPR 285/90);
2. **Sepoltura senza autorizzazione dell'ufficiale di stato civile** (art. 6 DPR 285/90);
3. **Imbalsamazione senza autorizzazione** (art. 46 DPR 285/90);
4. **Cremazione senza autorizzazione** (art.79 DPR 285/90);
5. **Trasporto salma su autolettiga o vetture privata** (art. 19 DPR 285/90);
6. **Trasporto salma in abitazione privata anziché in camera di osservazione** (art.12 DPR 285/90);

¹ Pubblicata nel Suppl. Ord. Alla G.U. 24 giugno 1999, n.146.

² La formulazione attuale del secondo comma dell'art. 358 cit. è la seguente: "I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene previste nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

³ Per quanto riguardava invece l'importo minimo, non essendo espressamente indicato, si ricorreva all'art. 26 c.p., ai sensi del quale l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire quattromila.

⁴ Art. 107 cit.: Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificato per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689".

- 7 **Trasporto senza documenti necessari** (artt. 23-24 DPR 285/90);
- 8 **Trasporto senza osservare le dovute prescrizioni** (art. 22 DPR 285/90)⁵.

Per completezza di informazione, di seguito si illustra un elenco, non tassativo, delle violazioni dotate di autonoma sanzione, alle quali, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 107 del DPR 285/90 e 358 del RD 1265/34, non si applica, quindi, la sanzione di cui all'art. 358 cit.:

1. **Costruzione di nuovi edifici ed ampliamento di edifici preesistenti entro le zone di rispetto cimiteriali:** ai sensi dell'art. 338 del RD 1265/34, nel caso la costruzione o l'ampliamento sia, comunque, avvenuto in presenza di concessione edilizia⁶, si applica una sanzione amministrativa avente quale importo massimo duecentomila lire in aggiunta alle spese occorrenti per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
2. **Mancata autorizzazione del sindaco per il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica e mancata autorizzazione del Prefetto per l'introduzione di salme dall'estero:** ai sensi dell'art. 339 del RD 1265/34, a tali fattispecie si applica, infatti, una sanzione amministrativa compresa fra lire quarantamila e lire centomila;
3. **Seppellimento di cadavere in luogo diverso dal cimitero,** fatta eccezione per i casi autorizzati nel capo XXI⁷ del DPR 285/90: ai sensi dell'art. 340, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire quarantamila a lire centomila, su di lui, inoltre, graverà l'onere economico dell'esumazione o dell'estumulazione e del trasporto del cadavere al cimitero.

Si aggiunga che, essendo violazioni regolamentari dotate di una propria sanzione, non sono assoggettate alla sanzione di cui all'art. 358 cit. nemmeno le seguenti fattispecie:

4. **Omessa denuncia medica della causa di morte:** ai sensi dell'art. 103 del RD 1265/34 il contravventore è punito con una sanzione amministrativa prevista fra lire ventimila e lire duecentomila;

⁵ Se però la violazione rientra nell'ipotesi di cui all'art. 339 del RD 1265/34, la sanzione va da lire quarantamila a lire centomila: Art. 339 cit. *“Il trasporto di salme da comune a comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco. L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000. Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma è trasportata”*.

⁶ Nel caso in cui manchi la concessione edilizia, la costruzione o l'ampliamento di edifici entro le zone di rispetto integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47, che si tratterà in seguito.

⁷ In tale capo è contenuta la disciplina per la tumulazione delle salme al di fuori del cimitero.

L'art. 358 cit. esclude dal proprio campo di applicazione anche le violazioni regolamentari che integrino gli estremi di un reato, quali:

1. **Costruzione abusiva in zona di rispetto** : qualora la costruzione abusiva sia stata edificata senza concessione edilizia o in totale (o parziale) difformità dalla stessa, si applicano sia le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47, *Norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*, vale a dire arresto fino a due anni e ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni sia la sanzione amministrativa di importo fino al lire duecentomila stabilita dell'art. 338 del RD 1265/34. Il colpevole dovrà, in aggiunta, sopportare l'onere economico relativo alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello *status quo ante*;
2. **Omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria quando sorge sospetto di reato**: se l'omissione è imputabile ad un medico si integra il reato di cui all'art. 365 c.p. (Ommissione di referto), per il quale è prevista una multa fino ad un milione di lire, se l'omissione è imputabile ad un altro pubblico ufficiale, trova applicazione l'art. 361 del c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), il quale prevede una multa compresa fra lire sessantamila ed un milione, nel caso in cui il colpevole sia, invece, un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria è prevista la reclusione fino ad un anno;
3. **Dispersione delle ceneri**: integra il reato di cui all'art. 411 c.p. (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) per il quale è prevista la reclusione da due a sette anni;
4. **Distruzione, sottrazione di cadavere**: come sopra;
5. **Occultamento di cadavere**: ex art. 412 è prevista la reclusione fino a tre anni;
6. **Vilipendio di cadavere**: ai sensi dell'art. 410 c.p. il colpevole è punito con la reclusione da uno a tre anni;
7. **Turbativa di funerale**: integra il reato di cui all'art. 409 del c.p. (Turbamento di un funerale o servizio funebre), il colpevole è punito con la reclusione fino ad un anno;
8. **Violazione di sepolcro**: si integrano gli estremi del reato di cui all'art. 407 del c.p. ed il colpevole è condannato alla reclusione da uno a cinque anni;
9. **Vilipendio delle tombe**: si configura il reato previsto dall'art. 408 del c.p., la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si deve quindi osservare che il D.Lgs. 196/99 ha elevato l'importo della sanzione prevista dall'art. 358, adeguandola all'attuale costo della vita. Per quanto riguarda invece gli importi delle altre sanzioni pecuniarie che si sono illustrate, essi sono rimasti invariati dal 1981, anno nel quale la legge 24 novembre 1981, n. 689, aveva effettuato un generale adeguamento.

In conclusione si deve aggiungere inoltre che per l'inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del regolamento nazionale di cui al D.P.R. 285/90, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (ammenda fino a lire un milione) con le modalità di cui agli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed integrazioni.